

Legge regionale 04 maggio 1992 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.**

**Art. 11**

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.

**2.** A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 997 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per la concessione di contributi una tantum agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1992.

**3.** Sul predetto capitolo 997 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.